

BALDI & PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 24-2018 - Venerdì 13 luglio 2018

In questo numero:

- Mancato versamento di ritenute: ipotesi di solidarietà
- Postergazione dei finanziamenti soci
- Compensi professionali liquidati dal tribunale
- Società estinta e ricorsi
- Deducibilità dei costi: inerenza qualitativa e non quantitativa
- Imposta di registro: riconoscimento di debito a tassa fissa
- Fatturazione elettronica: riemissione in caso di scarto
- Tardiva esibizione delle scritture contabili: non sempre punibile

LEGAL

- Acquisizione dei dati personali: necessaria l'informativa sulle modalità di trattamento

MANCATO VERSAMENTO DI RITENUTE: IPOTESI DI SOLIDARIETA'

La Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n. 2604 del 6.6.2018) ha stabilito che esiste **solidarietà** nel pagamento delle **ritenute** (tra sostituto e sostituito) **solo** qualora le ritenute stesse **non** siano state **operate** dal sostituto (a carico del sostituto). In caso contrario, infatti, si verificherebbe a danno di quest'ultimo una **doppia imposizione** (ritenuta subita, più azione di recupero da parte dell'erario per solidarietà col sostituto).

POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI

Secondo la Cassazione (sentenza n. 16291/2018), l'art. 2467 del Codice civile che prevede la **postergazione** dei crediti dei **soci finanziatori** delle S.r.l., è applicabile, ricorrendone le condizioni, **anche ai soci di S.p.A.** Tale norma, come noto, tende a **contrastare** fenomeni di **sottocapitalizzazione** delle società a ristretta base partecipativa, quando, per ridurre il rischio, i soci concedono prestiti alla società, anziché conferirle tali mezzi. Stando alla sentenza di cui sopra, quindi, quando la **posizione** dei soci di S.p.A. è **sostanzialmente equivalente** a quella di una S.r.l., ed il finanziamento dei soci è considerato anomalo (in quanto si renderebbe necessario un conferimento), in caso di difficoltà finanziarie, il credito dei soci è **rimborsato dopo** quello degli altri creditori.

COMPENSI PROFESSIONALI LIQUIDATI DAL TRIBUNALE

La Cassazione (sentenza n. 15315 del 12.6.2018) ha confermato che il **giudice**, nel fissare i **compensi** per le **prestazioni professionali**, **può discostarsi** da quanto stabilito dal D.M. n. 140 del 20.7.2012, liquidando emolumenti superiori al massimo o inferiori al minimo di quanto previsto dalla norma predetta.

SOCIETA' ESTINTA E RICORSI

Come noto, l'art. 28 del D. Lgs. n. 175/2014 prevede che l'**estinzione** della società abbia effetto solo **trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione** dal Registro delle Imprese; ciò limitatamente ai fini dell'**efficacia** degli atti di **liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione tributi**. Gli atti impositivi o di riscossione intestati alla società cancellata e alla stessa notificati **entro il termine** di cui sopra sono pertanto perfettamente **validi ed efficaci**; la società è legittimata ad **impugnarli** per il tramite di colui che **al momento della cancellazione** ne era il **rappresentante legale**.

DEDUCIBILITA' DEI COSTI: INERENZA QUALITATIVA E NON QUANTITATIVA

Va delineandosi, in modo assolutamente maggioritario, nell'ambito della Cassazione (ultima sentenza, n. 450/2018), l'orientamento di considerare i **costi inerenti** (e quindi, fiscalmente deducibili) sotto l'aspetto **qualitativo**, e non quantitativo. Quindi, ad esempio, i compensi agli amministratori, i costi per servizi di direzione e pianificazione nell'ambito dei Gruppi di società, le spese di sponsorizzazione, potranno essere sindacati dall'Agenzia delle Entrate **solo in relazione all'attività aziendale**, anche indiretta, e non all'entità del componente negativo. Continuerà, tuttavia, ad essere **censurabile** un pagamento per il quale il fisco arrivi a dimostrare che si tratta di servizi **extra imprenditoriali**, di vere e proprie **liberalità** o di attività **a favore del socio** o titolare per suoi **fini personali**.

IMPOSTA DI REGISTRO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO A TASSA FISSA

Con un'importante sentenza (n. 481 dell'11.1.2018) la Cassazione precisa che l'atto di **riconoscimento di debito**, ai fini dell'imposta di registro, comporta l'applicazione della tassa fissa (euro 200). E ciò, **indipendentemente** dalla circostanza che il debito oggetto del riconoscimento derivi da una prestazione (o cessione di beni) **soggetta ad IVA**. Secondo la Cassazione, infatti, un riconoscimento di debito ha **natura** puramente **dichiarativa**, non modificando la sfera patrimoniale del debitore che lo sottoscrive, ma si limita a **confermare** un'obbligazione già **esistente**. **Non** ci si troverebbe quindi nell'ambito di una **quietanza** (che comporterebbe l'applicazione dell'aliquota 0,5%), **né** atto di **natura patrimoniale** (3%), come spesso stabilisce l'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dell'atto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: RIEMMISSIONE IN CASO DI SCARTO

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2.7.2018, ha, tra l'altro, chiarito le modalità di comportamento in caso di emissione di fattura **scartata** dal sistema. Si premette che, con la fatturazione elettronica (il cui obbligo di adozione generalizzato scatta dall'**1.1.2019**), i termini di emissione del documento sono gli stessi ora vigenti, e che per **emissione** della fattura si intende la sua **trasmissione al cliente**. **Qualche ritardo**, si legge dai mezzi d'informazione (Il sole-24 ore del 5.7.2018), soprattutto nell'immediatezza dell'operatività del provvedimento, sarà **tollerato** se ciò **non** avrà influito sui termini di **liquidazione dell'imposta**. In ipotesi di scarto, la fattura elettronica sostitutiva dovrà emettersi con **identica data e numerazione entro cinque giorni** dal ricevimento della notifica di scarto. Qualora il sistema contabile non permetta l'attribuzione della medesima data e numero, sono consentiti **anche data e numero diversi**, purché risulti un **collegamento con il documento scartato**, oppure è possibile ricorrere ad una **specificata numerazione**, con l'indicazione che si tratta di un documento rettificativo, ed inserendolo in un apposito registro sezionale. La fattura elettronica è **validamente emessa** quando ogni file della stessa o del lotto trasmesso con un unico invio **supera i controlli** di cui all'appendice <1> delle **specifiche tecniche** al provvedimento del 30.4.2018, effettuati dallo <SDI> prima dell'inoltro al destinatario.

TARDIVA ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI: NON SEMPRE PUNIBILE

La Cassazione (sentenza n. 14933 dell'8.6.2018) chiarisce la **corretta interpretazione** dell'art. 6, comma 5-*bis*, del D. Lgs. n. 472/1997, riguardo alla **non punibilità** di violazioni che non hanno arrecato pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile dell'imposta, né sul versamento del tributo (quindi, violazioni meramente formali). Nel caso di specie la Cassazione ha inserito tra queste la **tardiva esibizione delle scritture contabili**, che **non** avevano però costituito **ostacolo** all'attività di accertamento. Peraltro, la sentenza è in linea anche con il senso della circolare dell'Agenzia n. 77/E/2001.

LEGAL

ACQUISIZIONE DEI DATI PERSONALI: NECESSARIA L'INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Con ordinanza n. 17665/18 del 5 luglio scorso la Corte di Cassazione, II^a sezione civile, ha ritenuto legittima la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta ad una società per aver omesso l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati raccolti dai propri clienti. Secondo la ricostruzione fornita dalla Guardia di Finanza, la raccolta dei dati identificativi - mediante la compilazione di una scheda comprendente nome, cognome e indirizzo email dei clienti - era stata invero effettuata senza che gli interessati fossero previamente informati circa i punti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 (c.d. informativa). La Corte, confermando la decisione del Tribunale di Pavia, ha sottolineato sul punto come l'autorizzazione al trattamento dei dati personali prestata dai clienti non escluda la necessità della previa informativa, riguardante *"non solo la finalità ma anche le modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, gli estremi identificativi del titolare e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati"*. Non risultando tali indicazioni nei *form* depositati in giudizio, la Corte non ha potuto dunque far altro che respingere il ricorso proposto dalla società e confermare la sanzione di oltre 14 mila euro inflittale.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	12/07/18	05/07/18	31/12/17	CAMBI	12/07/18	05/07/18	31/12/17	SPREAD	13/07/18	05/07/18	31/12/17
3 mesi	-0,320	-0,325	-0,334	Euro - USD	1,166	1,171	1,199	Btp vs BUND 10 years	233,6	242,4	186,8
6 mesi	-0,270	-0,273	-0,275	Euro - yen	131,1	129,5	135,0				
1 anno	-0,180	-0,184	-0,189								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.